



DETERMINAZIONE N. 1674 del 25 GIU. 2012 Atti n. 838/2010 all. SA/mb

DETERMINAZIONE N. 1674 DEL 12.7.2010 – RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE DIRIGENTE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L.VO 30.3.2001, N.165 E S.M.I. E DELLE VIGENTI PREVISIONI CONTRATTUALI. MODALITA' APPLICATIVE.

Il Direttore Generale,

ATTESO che i CC.CC.NN.L. 6.5.2010 integrativi dei CC.CC.NN.L. 17.10.2008 dell'area della dirigenza medico-veterinaria e dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale hanno introdotto specifiche fattispecie di responsabilità per i dirigenti, nonché il relativo sistema sanzionatorio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 55 e seguenti del d.l.vo n. 165/2001 come modificato dal d.l.vo n. 150/2009, anche per quanto riguarda, in particolare, la regolamentazione del procedimento disciplinare e l'individuazione dell'autorità disciplinare competente;

RITENUTO al riguardo che, con determinazione n. 1674 del 12.7.2010, si è provveduto ad adottare idonee modalità applicative al fine di consentire una corretta applicazione delle disposizioni concernenti la responsabilità disciplinare del personale dirigenziale della Fondazione;

DATO ATTO in particolare che, in merito alla determinazioni conclusive del procedimento disciplinare, l'art. 4, comma 2, delle suddette modalità applicative prevede che *"Le sanzioni disciplinari del licenziamento con e senza preavviso vengono irrogate dall'UPD – previo parere favorevole del Comitato dei Garanti di cui all'art. 23 del C.C.N.L. dell'8.6.2000 come modificato dall'art. 20 del C.C.N.L. 3.11.2005 – con adozione di propria determinazione la quale deve formare oggetto di provvedimento di presa d'atto da parte del Direttore Generale. Il licenziamento deve essere comunicato all'interessato in forma scritta"*.

RILEVATO che la Corte Suprema di Cassazione con sentenza 8.4.2010 n. 8329 ha affermato che *«La norma contrattuale in ultimo richiamata (art. 23 del C.C.N.L. 8.6.2000) non impone di ritenere necessario l'intervento di detto Comitato (dei Garanti) anche nella fattispecie di recesso per motivi puramente disciplinari, visto che essa fa riferimento ad altre clausole collettive nelle quali oltre a quella disciplinare è contemplata la responsabilità dirigenziale, sicché è plausibile una interpretazione, di carattere conservativo (unica alternativa ad una declaratoria di nullità della previsione contrattuale per contrasto con norme poste da fonti di rango superiore) che restringa il ruolo del Comitato al solo recesso fondato su detta responsabilità»*;



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. 1574

del

25 GIU. 2012

Atti n. 838/2010 all. SA/mb

RILEVATO altresì che la stessa Corte Suprema, con sentenza 14.9.2011, n. 18769, ha confermato quanto stabilito con la surrichiamata sentenza 8.4.2010 n. 8329 affermando che «il parere del comitato dei garanti previsto dall'art.22 del d.lgs. n. 165/2001 è richiesto per l'adozione di provvedimenti sanzionatori della responsabilità dirigenziale disciplinata dall'art. 21 del medesimo testo, responsabilità dirigenziale che, sebbene possa comportare nei casi di maggiore gravità anche la risoluzione del rapporto, si distingue dalla responsabilità disciplinare del lavoratore dipendente, prevista dall'art. 2106 c.c. e regolata dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori, in quanto costituisce una "responsabilità di carattere gestionale, non riferibile a condotte realizzate in puntuale violazione dei singoli doveri, e collegata invece ad un apprezzamento globale dell'attività del dirigente, il che ben spiega l'intervento dell'organo esterno all'Amministrazione in funzione di garanzia"(così la sentenza citata)»;

ATTESO inoltre, per quanto più propriamente riguarda le aree dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale, che l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), con gli orientamenti applicativi AIII245 e AIV245 ha stabilito che «Circa il Comitato dei Garanti, occorre precisare che per quanto riguarda i procedimenti avviati per responsabilità disciplinare del dirigente, le attuali disposizioni legislative, che hanno superato le precedenti previsioni contrattuali (art. 20 CCNL 3 novembre 2005), non prevedono la richiesta di parere di tali organismi. Il Comitato dei Garanti, invece, continua ad espletare la sua attività nell'ambito delle procedure di valutazione per responsabilità dirigenziale. Tale organismo, infatti, trova il suo fondamento giuridico nelle precedenti disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001, cui il Servizio Sanitario nazionale era tenuto ad adeguarsi ed è stato ora riconfermato, seppur in una nuova formulazione, dal d.lgs. n. 150 del 2009. Del resto, anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8329 dell'8 aprile 2010, ha precisato, con riferimento all'art. 22 del d.lgs. n. 165 del 2001, (nella formulazione precedente alla novella apportata dal d.lgs. n. 150 del 2001), che "l'intervento del Comitato dei Garanti riguarda un tipo di responsabilità di carattere gestionale, non riferita a condotte realizzate in puntuale violazione di singoli doveri e collegata invece ad un apprezzamento globale dell'attività del dirigente, il che ben spiega l'intervento dell'organo esterno all'amministrazione in funzione di garanzia"»;

RITENUTO, sulla scorta di quanto sopra precisato, di dover provvedere alla modifica del surrichiamato art. 4, comma 2, delle modalità applicative della normativa concernente la responsabilità disciplinare del personale dirigente della Fondazione IRCCS di cui alla determinazione n. 1674 del 12.7.2010, in ciò adeguandosi alle statuizioni della Corte Suprema di Cassazione ed agli orientamenti applicativi sull'argomento espressi dall'ARAN;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico.

DETERMINA

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N. 1574 del 25 GIU. 2012

Atti n. 838/2010 all. SA/mb

1. di espungere dall'art. 4, comma 2, delle modalità applicative della normativa concernente la responsabilità disciplinare del personale dirigente della Fondazione IRCCS approvate con determinazione n. 1674 del 12.7.2010, la frase « - previo parere favorevole del Comitato dei Garanti di cui all'art. 23 del C.C.N.L. dell'8.6.2000 come modificato dall'art. 20 del C.C.N.L. 3.11.2005 - »;
2. di dare atto che, per effetto di quanto sopra, l'art. 4, comma 2, delle modalità applicative della normativa concernente la responsabilità disciplinare del personale dirigente della Fondazione IRCCS approvate con determinazione n. 1674 del 12.7.2010, risulta così riformulato: « Le sanzioni disciplinari del licenziamento con e senza preavviso vengono irrogate dall'UPD con adozione di propria determinazione la quale deve formare oggetto di provvedimento di presa d'atto da parte del Direttore Generale. Il licenziamento deve essere comunicato all'interessato in forma scritta ».

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi MACCHI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna PAVAN)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Osvaldo BASILICO)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Prof. Pier Mannuccio MANNUCCI)

Procedimento presso l'UOC Risorse Umane

REGISTRATA NEGLI ELNENTI DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 25 GIU. 2012 AL N. 1574

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia